

REGOLAMENTO (CEE) N. 793/91 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3926/90 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1991 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il totale di cattura ammissibile (TAC) per le varie popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, la parte disponibile per la Comunità, nonché le condizioni specifiche alle quali le catture devono essere effettuate; che, a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento, la parte disponibile per la Comunità deve essere ripartita tra gli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3926/90⁽²⁾, fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, i TAC per il 1991 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca di questi ultimi;

considerando che, in conformità alla procedura prevista all'articolo 2 dell'accordo di pesca tra la Comunità econo-

mica europea ed il Regno di Norvegia⁽³⁾ ed all'articolo 2 dell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea ed il governo della Svezia⁽⁴⁾, le parti si sono consultate sui loro diritti di pesca reciproci per il 1991 nello Skagerrak e nel Kattegat; che tali consultazioni sono terminate e che è, di conseguenza, possibile determinare definitivamente i TAC e le parti comunitarie disponibili per le popolazioni di dette zone,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del presente regolamento sostituisce le parti corrispondenti dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3926/90.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48.
⁽⁴⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 2.